

Antonio Fuccillo

## La vita eterna digitale (*digital afterlife*) tra diritto civile e ordinamenti religiosi

Ma perché pria del tempo a sé il mortale  
Invidierà l'illusion che spento  
Pur lo sofferma al limitar di Dite?  
Non vive ei forse anche sotterra, quando  
Gli sarà muta l'armonia del giorno,  
Se può destarla con soavi cure  
Nella mente de' suoi? Celeste è questa  
Corrispondenza d'amorosi sensi,  
Celeste dote è negli umani; e spesso  
Per lei si vive con l'amico estinto  
E l'estinto con noi, se pia la terra  
Che lo raccolse infante e lo nutrive,  
Nel suo grembo materno ultimo asilo  
Porgendo, sacre le reliquie renda  
Dall'insultar de' nembi e dal profano  
Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,  
E di fiori adorata arbore amica  
Le ceneri di molli ombre consoli

UGO FOSCOLO, *Dei Sepolcri*

### Abstract

Legal systems are traditionally responsible for handling the devolution of assets following the death of a natural person (succession, inheritance). In the digital world, a universe of data relating to the deceased reverberates, managed by various providers on the basis of instructions received during the life of the subject, or on the basis of contracts undertaken specifically for the management of a post-mortem profile. Attempts are underway to "hack death" through the use of "digital afterlife" technologies which current jurisprudence and legal actors are not quite prepared to regulate. In fact, some of these web tools can evade civil law regulations, instead following culturally or religiously imposed guidelines. Indeed, in many legal systems the soul assumes its own legal dignity, especially within inheritance law. Therefore, it is necessary to find solutions that guarantee and protect the true will of the disposer, protecting his digital personhood from any potential abuse. New e-legacy techniques are spreading, such as the "digital trust," the "post-mortem mandate", and the designation of a 'web successor". The aim of those who use these tools is often to ensure their own "eternal digital life". All of these developments represent a distinct and new challenge for law.

**Keywords:** digital afterlife; e-legacy; digital commemoration; digital will; digital personhood, inheritance law.

## Abstract

Il diritto si occupa tradizionalmente di regolare la devoluzione patrimoniale causata dalla morte di una persona fisica (successione). Nel mondo digitale si riverbera un universo di dati afferenti al defunto, gestiti dai *providers*, in base a istruzioni ricevute in vita, oppure a contratti di gestione dei profili *post mortem*. È in atto un tentativo di hackeraggio della morte attraverso le tecniche di *digital afterlife* verso le quali le scienze giuridiche non sono del tutto pronte a intervenire con una loro compiuta regolamentazione.

Gli strumenti offerti dal *web* sfuggono, a volte, alla presa del diritto civile e seguono indirizzi suggeriti dalle culture e dalle fedi religiose di chi li pone in essere, d'altra parte in molti sistemi giuridici *l'anima* assume una propria dignità giuridica, soprattutto nel diritto successorio. Occorre pertanto trovare soluzioni che garantiscano e tutelino la reale volontà del disponente, cautelando la sua ultrattività digitale senza che la medesima subisca abusi, tutelando la *digital personhood*. Si diffondono, quindi, nuove tecniche di *e-legacy* come il mandato *post-mortem*, il *trust* digitale, la *web* designazione del successore. Lo scopo di chi ricorre a tali strumenti è spesso quello di assicurarsi proprio una "vita eterna digitale".

**Keywords:** vita eterna digitale; *e-legacy*; commemorazione digitale; testamento digitale; personalità digitale; successioni anomale.

## 1. La *web religion identity*

Lasciare una traccia, dare un segno di presenza immortale!

Questa è la sfida che l'essere umano si propone di affrontare dinanzi all'evento che sa essere inevitabile.

Ciò può avvenire, per chi ha del talento, attraverso le proprie opere, oppure semplicemente con il proporre il ricordo di sé...con devoluzioni patrimoniali, ma anche e forse soprattutto con il lascito del proprio pensiero, delle proprie azioni, delle proprie immagini, partecipando alla vita virtuale della comunità...come se ancora fosse presente in essa.

Si può dunque sopravvivere a sé stessi? A tale interrogativo in molti hanno cercato di rispondere traendo perlopiù spunti dagli insegnamenti religiosi. La sfida è oramai sul *web* tra *cyber identity* e *digital afterlife*, fino addirittura alle trasposizioni olografiche di sé<sup>1</sup>.

A tali nuovi problemi le scienze giuridiche devono fornire risposte e tutele. Le religioni hanno spesso basato le loro dottrine su elementi di trascendenza legati a situazioni future *post mortem* fisica degli individui. Esse insegnano da sempre a superare lo *shock* esistenziale spiegando ai loro adepti che (ovviamente in forme diverse) le persone possono in qualche misura sopravvivere a sé stessi. Tale esigenza è peraltro avvertita anche da chi segue orientamenti atei ed agnostici anche se in forma immanente, attraverso ad esempio istituzioni che divulgano il proprio pensiero, opere letterarie, monumenti (anche funerari). Le credenze religiose ricevono un'adeguata protezione giuridica anche per questa ragione. L'idea, seguita da miliardi di persone nel mondo, che esista una qualche forma di vita ultraterrena spinge i fedeli a seguire le regole delle confessioni religiose di appartenenza e può condurli anche a conflitti di lealtà con gli ordinamenti secolari. Questa è certamente una delle ragioni che giustifica il perché alle religioni viene riconosciuta una particolare protezione costituzionale e

---

<sup>1</sup> La società 'Portl Hologram' (<https://www.portlhologram.com>) produce macchine per la realizzazione e la proiezione di ologrammi. Tali macchinari possono essere collegati in rete per 'teletrasportare' le persone (anche defunte) simultaneamente in diverse parti del mondo.

sovranaazionale<sup>2</sup>. Si tratta infatti di un fenomeno sociale estremamente rilevante che condiziona i sistemi giuridici, la loro formazione e la loro evoluzione. La religione svolge inoltre un ruolo centrale nelle dinamiche dello sviluppo sociale<sup>3</sup>.

La stessa vita di relazione è caratterizzata dalle appartenenze religiose e dalla presenza fisica delle religioni attraverso monumenti, luoghi di culto, opere d'arte, simboli. È proprio in questa dinamica che può di fatto scaturire, in capo ai singoli, un 'conflitto di lealtà' innescato dalla 'dimensione normativa' che contraddistingue le religioni, essa si riflette sulle scelte individuali "imponendo, vietando, o almeno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di culto"<sup>4</sup>. La dimensione normativa delle religioni e la loro funzione nomopoietica rappresentano un esempio di ordinamenti transnazionali che sfuggono alla presa del diritto degli stati che si limitano in molti casi a garantire adeguati spazi di libertà per il fenomeno religioso.

La realtà virtuale facilita tale processo di autonomizzazione dei diritti religiosi creando sul *web* nuovi protocolli operativi non costipati in frontiere e barriere. Il facile accesso ai dogmi e ai principali precetti di tutte le confessioni religiose può ad esempio facilitare il mutamento di fede religiosa, generando, al contempo, anche problemi per quegli ordinamenti dove è ancora sanzionato il reato di apostasia.

Sotto questo profilo vanno menzionate sia le occasioni positive concesse dalla rete ma anche quelle negative. In entrambi i casi, comunque, il *web* assolve ad un ruolo essenziale. Sempre più numerosi, infatti, sono i casi di 'conversioni online', ma altrettanto numerosi sono quelli negativi nei quali la rete ha una funzione primaria nei processi di radicalizzazione religiosa. Internet è in grado di accelerare tali processi essendo il più ampio *network* di comunicazione globale, accessibile da chiunque e dovunque e, pertanto, difficilmente controllabile<sup>5</sup>.

Il passaggio dal *web* 2.0 a quello 3.0, inoltre, ha consentito anche nell'esercizio vero e proprio della libertà religiosa una rivoluzione epocale<sup>6</sup>. Il *web* è diventato infatti 'sensoriale', cioè permette di far vivere esperienze individuali attraverso l'utilizzo dei nostri *devices*. Sotto questo profilo la fede ne è rivoluzionata, e il diritto di libertà religiosa necessita di declinazioni nuove dettate dalla tecno-religiosità<sup>7</sup>. Non mancano casi di sacerdoti *online*, che come nella vita reale celebrano la messa nei giorni festivi o feriali, prestano la propria assistenza religiosa anche attraverso una *webcam* o un servizio di

---

<sup>2</sup> Macri, Parisi, Tozzi (2006, 104); Tozzi (2014); Ferrari, Scovazzi (1988); Consorti (2020b); Pineschi (2006); Tagliarini (2008); Papa, Pascale, Gervasi (2019); Toscano (2018); Licastro (2017); Alicino (2011); Marchei (2019, 47); Fuccillo, Sorvillo (2013, 1). Per un approfondimento sulle Dichiarazioni di matrice religiosa Fuccillo (2016); Sabbarese, Santoro (2017); Decimo (2019); Fuccillo (2020).

<sup>3</sup> Per tutti, si veda Nussbaum (2000, 205).

<sup>4</sup> Ferlito (2005, 72).

<sup>5</sup> Sono frequenti anche i casi di auto-radicalizzazione attraverso internet, i quali iniziano e terminano senza alcun intervento da parte di soggetti terzi (ad esempio organizzazioni terroristiche). Tali processi iniziano nel solo spazio virtuale in cui i soggetti possono accedere a tutte le informazioni necessarie.

<sup>6</sup> Golan, Martini (2017, 437-454); Hutchings (2017).

<sup>7</sup> Si veda sul punto Franceschi (2020, 117-132); Romeo (2015, 131-139); Guzzo (2020).

*streaming*<sup>8</sup>. Queste opportunità non offrono semplicemente funzioni online, ma consentono al fedele di parteciparvi attivamente, attraverso modalità di interazione virtuale.

Altrettante possibilità possono cogliersi poi nel campo delle applicazioni per *smartphone* o *tablet*, dove il mercato delle *App* a contenuto religioso è in rilevante sviluppo. Sono moltissime le applicazioni che offrono servizi a contenuto religioso e tra queste ve ne sono alcune davvero singolari, come *'iBreviary'* e *'ilRosario'*, che consentono ai fedeli cattolici di pregare o di recitare il Rosario dovunque ci si trovi, oppure *'iSalam'*, che indica la direzione della Mecca da qualsiasi posizione del mondo o, ancora, *'Obo-san bin'*, letteralmente 'consegna del Signor monaco', un servizio creato nel 2013 da una *start-up* di Tokyo e rilanciato da Amazon ai fedeli buddisti, attraverso il quale i fedeli possono chiamare a domicilio un monaco buddista affinché celebri il rito religioso di cui si ha bisogno<sup>9</sup>.

L'informatizzazione delle religioni crea nuove forme attraverso le quali gli individui possono praticare la loro fede, o spiritualità. Un nuovo modo di vivere la religione che rafforza l'appartenenza confessionale dei fedeli. Si assiste ad un processo di dematerializzazione dei luoghi di culto presso i quali non sarà più strettamente necessario accedere per pregare o per esercitare altri riti del culto<sup>10</sup>. Allo stesso tempo però, potenziano anche la fruibilità degli stessi luoghi sacri, nel momento in cui ne permettono una più immediata individuazione sul territorio attraverso i servizi di geo-localizzazione.

Tali applicazioni poi, essendo visibili sul *desktop* dei portatili così come sulle schermate iniziali dei moderni *smartphone*, rappresentano talvolta delle esplicite dichiarazioni di appartenenza religiosa che in qualche modo richiedono possibili forme di tutela della *privacy* di chi le utilizza. Basti pensare che ogni volta che si acquista una *app* si viene identificati attraverso le credenziali di accesso e i dati della carta di credito. In tale modo, l'utente corre il rischio di veder circolare i propri dati sensibili, tra cui quelli di interesse religioso, senza aver dato il proprio assenso e, soprattutto, di essere associato, tramite il semplice download di una *app*, ad una certa confessione religiosa che può anche non essere quella di personale appartenenza.

Si può quindi affermare che il *web* funge efficacemente da diffusore di pari opportunità e di conseguenza, in un certo senso, da garante di una eguale libertà di religione. I riti religiosi si spostano così nella realtà virtuale. Il fedele vi partecipa e vede il proprio luogo di culto, ma attraverso il proprio computer, *tablet* o *smartphone*. I momenti di aggregazione tra fedeli si spostano dal sagrato della chiesa

<sup>8</sup> Nel tentativo di rallentare la diffusione del Covid-19, gli stati di tutto il mondo hanno limitato le interazioni sociali e i momenti di aggregazione. Tali regole hanno interessato inevitabilmente anche le attività religiose e culturali. Le religioni hanno volontariamente sospeso le funzioni religiose e talvolta disposto la chiusura dei luoghi di culto. Le attività culturali sono state così rapidamente riorganizzate anche attraverso l'ausilio della tecnologia e di internet. I riti religiosi si sono spostati nella realtà virtuale e i fedeli vi partecipano attraverso il proprio computer, *tablet* o *smartphone*. I ministri di culto di culto, in diretta dai luoghi sacri, hanno celebrato le funzioni religiose che sono state seguite sulle principali piattaforme di streaming da centinaia di fedeli nelle loro case.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel documento pubblicato il 7 aprile 2020 e disponibile al sito web <https://www.who.int>, ha raccomandato alle comunità religiose di svolgere le attività religiose da remoto e/o virtualmente. Il documento altresì evidenzia che «faith community or organization can use technology to make services and other faith-based events available online. Consider partnering with other organizations to leverage on-line channels. For example:

- Video or audio-tape worship services and ceremonies and broadcast or post them on social media.
- Conduct individual pastoral and care visits by phone or through social media and video chat platforms.
- Use a remote or virtual meeting platform or teleconference facilities for meetings or small group interactive prayer.
- Expand use of television and radio channels».

<sup>9</sup> In tal senso Fuccillo (2019), Perri (2020, 82).

<sup>10</sup> Decimo (2021, 49).

alle piattaforme *social* e la funzione religiosa è seguita in diretta sui principali siti di *streaming*, determinando definitivamente la nascita della «libertà di culto virtuale»<sup>11</sup>. È con tale realtà che deve, quindi, confrontarsi chi voglia lasciare un segno, un ricordo, un indirizzo di vita, una suggestione per gli altri.

## 2. Le sfide della *identità digitale*

È indubbio, tuttavia, che oggi ciascuno sia contrassegnato da una propria identità digitale.

Gli articoli del codice civile che trattano del ‘diritto al nome’ (art. 6), della sua tutela (art. 7), e della protezione del medesimo per ragioni familiari (art. 8) sono certamente applicabili anche al ‘cyberspazio’. L’art. 10 del codice civile ha tratti di straordinaria modernità quando reprime (su impulso degli aventi diritto) ogni abuso dell’immagine e nell’era dei *social networks* i rischi sono enormi e frequenti in quanto tutti affollano il *web* di immagini proprie e dei propri cari. Il 28 luglio 2015, la Camera dei Deputati ha approvato la Dichiarazione dei Diritti di Internet la quale si fonda sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona. Il documento all’art. 9 dispone che «ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete» e inoltre che «la definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato». L’art. 2-terdecies, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, di recepimento del GDPR *General Data Protection Regulation europeo*, ha previsto la possibilità di redigere una sorta di testamento con cui il titolare di un profilo *social* o di un *account* in rete può dettare le ultime volontà sulla gestione dei suoi dati personali in caso di morte. Sul punto è intervenuta anche Dichiarazione del Summit G20 di Osaka, la quale ha evidenziato che il flusso transfrontaliero di dati, informazioni, idee e conoscenze pur generando maggiore produttività ed innovazione, “solleva le sfide relative alla privacy, alla protezione dei dati, ai diritti di proprietà intellettuale e alla sicurezza”<sup>12</sup>.

Si può quindi affermare che molta della nostra vita è oggi legata al digitale, ogni nostro agire lascia traccia nei profili virtuali nostri o di altri, ogni nostro agire in qualche modo è mappato sul *web*<sup>13</sup>. La visibilità è quindi una categoria strettamente correlata al digitale<sup>14</sup>, è il *web* che ci rende visibili.

<sup>11</sup> In tal senso, Fuccillo, Abu Salem, Decimo (2020).

<sup>12</sup> Nel testo della Dichiarazione, disponibile al sito web

[https://www.consilium.europa.eu/media/40124/final\\_g20\\_osaka\\_leaders\\_declaration.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/40124/final_g20_osaka_leaders_declaration.pdf), si afferma che «Cross-border flow of data, information, ideas and knowledge generates higher productivity, greater innovation, and improved sustainable development, while raising challenges related to privacy, data protection, intellectual property rights, and security. By continuing to address these challenges, we can further facilitate data free flow and strengthen consumer and business trust. In this respect, it is necessary that legal frameworks, both domestic and international, should be respected».

<sup>13</sup> In merito al diritto all’oblio, si vedano Stanzione (2020), Pierpaoli (2017), Brighi, Zullo (2015), Bassini (2014), Bassoli (2015), Cocuccio (2015), Finocchiaro (2014), Frosini (2014), Melis (2015), Riccio (2014). La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9147 del 19 maggio 2020, ha evidenziato «In materia di diritto all’oblio, laddove il suo titolare lamenti la presenza sul web di un’informazione che lo riguardi, risalente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza, la garanzia del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e può trovare soddisfazione - fermo il carattere lecito della prima pubblicazione - nell’operazione di deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore».

<sup>14</sup> Gamba (2018a).

La tutela dello pseudonimo cioè del *nickname* prevista dall'art. 9 del codice civile amplia a dismisura le possibilità di sviluppo di una propria *web-identity* giuridicamente tutelata e, di fatto, legalmente gestibile. Si può quindi pensare che il proprio *avatar* digitale sia (in qualche misura) negoziabile in varie forme e allo stesso tempo gestibile in proprio o attraverso appositi mandatari. È stato giustamente evidenziato che essere visibili nel *web* è una condizione per la partecipazione alla vita sociale di una comunità attraverso piattaforme digitali<sup>15</sup>. La presenza nel *web* non sempre dipende dal protagonista il quale può spesso solo scegliere tra modalità 'on line' ed 'off line'. Alcuni ruoli ricoperti costringono inevitabilmente i cd. 'personaggi pubblici' ad una sovraesposizione nel cyberspazio, ciò rende impossibile intervenire con efficaci strumenti giuridici che in qualche misura possano aiutare costoro a gestire efficacemente la loro presenza nel *web*.

Al contrario, ci sono casi in cui è impossibile evitare una visibilità eccessiva e ciò non dipende direttamente dall'utente interessato, ma ritorna completamente ai suoi contatti. Questo è il caso dei defunti, siano essi personaggi famosi o morti anonimi<sup>16</sup> che a volte rimangono visibili sul *web* e la cui visibilità digitale e *Digital Afterlife* sono gestite dai sopravvissuti. È innegabile evidenziare come oggi la nostra attività virtuale si sovrappone sempre più a quella reale, ciò implica la necessità di riporre una maggiore attenzione verso il delicato tema dell'eredità (morale e materiale) digitale, attraverso la predisposizione di uno statuto giuridico che possa regolarlo<sup>17</sup>. Assume quindi un importante ed autonomo rilievo la 'digital personhood' soprattutto nelle sue specifiche prospettive di tutela sia in senso positivo (tutela della propria personalità digitale) sia negativo (diritto all'oblio)<sup>18</sup>.

### 3. Le successioni nel mondo digitale tra *e-legacy* e tradizione

Cosa avviene di tutti gli *assets* digitali al momento della apertura della successione non sempre è possibile stabilirlo in base alle sole regole del diritto civile ereditario. Ci si chiede se l'identità digitale dei soggetti può essere autonomamente regolabile con atti di volontà e in quale misura si può

<sup>15</sup> Gamba (2018a). Il Manifesto per la cittadinanza digitale, firmato nel 2018 da docenti, ricercatori e centri di ricerca di provenienti da diverse parti del mondo, chiarisce che «l'individuo è l'insieme indissociabile della persona fisica e di quella digitale, la prima organica e la seconda composta dall'insieme dei dati online e dei profili digitali».

<sup>16</sup> Una delle vicende che ha sicuramente avuto ampia risonanza è stata quella che ha visto come protagonista l'attore Bruce Willis. Nel settembre del 2012 il divo americano annunciò, in un articolo apparso sul *Daily Mail*, l'intenzione di citare in giudizio la società proprietaria del marchio *Apple* perché 'inviperito' dalle condizioni contrattuali riguardanti i diritti sui brani musicali acquistati su *iTunes Store*, non cedibili a terzi e quindi, non ereditabili dai figli.

Analogamente, Kyle Jarrard, editorialista dell'*International Herald Tribune*, ha raccontato di aver chiesto ad *Amazon* "cosa ne sarà dei miei libri quando non ci sarò più?" e la risposta pervenutagli da parte della multinazionale digitale, è stata: "Ci dispiace, i contenuti del *Kindle* non possono essere rivenduti, donati o trasferiti ad altro account. L'acquisto ed il download di contenuti digitali da *Amazon.com*, compresi i contenuti del *Kindle Store*, è associato all'account *Amazon.com* utilizzato per effettuare l'acquisto originale. Dunque neanche i contenuti del *Kindle* possono essere trasferiti ad un'altra persona".

<sup>17</sup> Negli Stati Uniti, ad esempio, cinque Stati hanno emanato atti normativi, al fine di definire una disciplina giuridica soddisfacente e adatta alla tutela degli individui. Nel Massachusetts, il senatore Cynthia Creem ha proposto di riconoscere agli esecutori testamentari il diritto di entrare nella casella e-mail del *de cuius*, lanciando la provocatoria equiparazione tra scrivania ed archivi virtuali. Mentre, Naomi Cahn, professore di legge alla George Washington University, ha proposto di bypassare le leggi, e far sì che i *provider* stessi aggiungano una postilla nelle procedure di iscrizione, che suoni più o meno così: "in caso di morte, vuoi A) che nessuno acceda mai ai tuoi messaggi/informazioni o dati B) darne accesso all'esecutore testamentario?".

<sup>18</sup> Vazquez (2020).

condizionare l'utilizzazione e la gestione dei propri *digital assets* non patrimoniali, con indirizzi vincolanti per le generazioni future. Si tenga conto che in molti casi tali informazioni di cui si tratta sono di stretto appannaggio dei singoli *providers*.

Si tratta di un'importante sfida che mira a preservare la personalità del defunto che, una volta deceduto, riviverebbe quasi come una sorta di araba fenice in una ricreata realtà virtuale (*digital afterlife*).

La tradizione giuridica affida al testamento il compito di regolare i rapporti giuridici facenti capo al defunto a causa di morte. La forma più laica di *perpetuatio memoriae* è indubbiamente quella a prevalente contenuto patrimoniale. Tra le diverse forme e strutture giuridiche il testamento rappresenta da sempre (anche nella storia) il veicolo attraverso il quale il *de cuius* assegna i propri beni ma ivi dispone anche di molte altre situazioni giuridiche passive (come debiti ed impegni morali da assolvere). Esso può contenere indicazioni a carattere 'non patrimoniale' disponendo di molte situazioni che sono in capo al testatore e da lui trasmigrano nei destinatari delle singole disposizioni. In tale modo, ciascun individuo può perpetuare una parte del sé e può in qualche misura condizionare l'esistenza di chi è menzionato nel testamento. L'art. 587 del Codice Civile così lo definisce: "Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. Esso può avere un alto contenuto morale, ad esempio attraverso narrazioni e lasciti culturali<sup>19</sup>.

Non è questa la sede per approfondire l'istituto civilistico, è tuttavia necessario evidenziare come il testamento si presenti quale veicolo giuridico neutro atto a trasportare nel sistema delle relazioni i desideri del testatore<sup>20</sup>. Attraverso il contenuto della scheda testamentaria, quindi, l'autore può introdurre indirizzi di vita, vincoli e condizionamenti a chi in qualche misura gli succederà. Ciò può avvenire sia utilizzando la trasmissione patrimoniale, sia nell'imporre, in qualche misura, atti di *perpetuatio memoriae* attraverso la 'speciale efficacia' che il secondo comma dell'art. 587 c.c. attribuisce

---

<sup>19</sup> Le ultime volontà dei grandi personaggi sono utili a comprendere la storia e la cultura di un popolo come dimostra la Mostra "Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani", curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato. La Mostra è nata a Roma in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia e racconta l'Italia da un punto di vista inedito, quello delle ultime volontà degli uomini che ne hanno fatto la storia.

<sup>20</sup> Fuccillo (2005, 114).

alle disposizioni a contenuto non patrimoniale<sup>21</sup>. Così come utilizzando a tale fine gli ‘elementi accidentali’ del negozio giuridico testamentario quali soprattutto la condizione e il *modus*<sup>22</sup>.

L’identità religiosa dell’autore della scheda ne caratterizza spesso il contenuto, così il testamento diviene un luogo privilegiato di esercizio di un’autonomia privata, quasi assoluta.

Nella nostra società è infatti mutato l’indice di misurazione delle libertà e, di conseguenza, anche della libertà di religione<sup>23</sup>. L’esigenza di esprimere le proprie volontà per il dopo di sé trova maggiori occasioni per manifestarsi nel cd. *digital field*. Gli effetti delle migrazioni universali hanno eliminato le certezze locali. Ci si muove in spazi sempre più ampi e in tempi sempre più contenuti. Tali migrazioni sono motivate dalla ricerca di libertà che non è da intendersi solo come autonomia politica ma in senso più ampio. Può seguire tali scopi anche il semplice turista o l’uomo d’affari, oppure chi si muove per le più disparate ragioni, ivi comprese quelle di studio. La migrazione poi non è solo fisica, perché si è migranti anche quando si naviga sul *web* o si utilizzano i *social network*, allorché ciascun utente è trasportato in piazze e luoghi senza spazio, per l’appunto, virtuali. Nondimeno anche questi ultimi rappresentano strumenti che legano assieme libertà religiosa, parità d’accesso e nuove opportunità.

I *social network* divengono luoghi in cui si possono esercitare molte delle facoltà connesse al diritto di libertà religiosa e alle sue espressioni. Essi forniscono nuove possibilità nel campo della propaganda e del proselitismo religioso, in quelli dell’esercizio dei riti del culto, ma anche in quello più strettamente giuridico. Attraverso il *web* è infatti più semplice disegnare profili comportamentali per i fedeli densi di contenuto normativo.

La religione è tornata a essere protagonista della società civile e con ciò riassegna al diritto il delicato compito di fungere da misura delle azioni umane ispirate dalle appartenenze religiose. Un particolare campo di applicazione è proprio il diritto successorio. Alle religioni si deve la primaria declinazione dei principi di trasmissibilità ereditaria e gli stessi messaggi e tradizioni delle fedi sono anch’essi trasmessi tra le generazioni come ‘lasciti’<sup>24</sup>. Gli ordinamenti civili prestano grande attenzione alla successione per causa di morte tutelando anche gli aspetti morali legati alla identità del defunto.

<sup>21</sup> La legge individua alcune disposizioni patrimoniali ‘tipiche’ quali il riconoscimento del figlio naturale (art. 254 c.c.), la designazione del tutore o del protutore (artt. 348, comma 1, 355 e 345, comma 1 c.c.), la designazione del tutore dell’interdicendo o del curatore dell’inabilitando (art. 424, comma 3 c.c.), la designazione dell’amministratore di sostegno del beneficiario (art. 408 c.c.) e del curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati per testamento ad un minore (art. 356 c.c.), la revoca per testamento del beneficio del contratto a favore di terzo (art. 1412 c.c.), la designazione del beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita e revoca della stessa designazione (artt. 1920 e 1921 c.c.), la confessione (art. 2735 c.c.), la nomina dell’esecutore testamentario (artt. 700 ss.), la cremazione e la dispersione delle ceneri (legge del 20 marzo 2001, n. 130), la donazione di organi e tessuti (legge del 1 aprile 1990, n. 91). La dottrina ha evidenziato che sono ammissibili anche disposizioni a contenuto non patrimoniale che non siano espressamente previste dalla legge. Il principio di autonomia negoziale, pur essendo previsto dall’art. 1322 c.c. solo per i contratti, deve essere esteso anche al testamento, con i soli limiti del rispetto della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume. In tal senso si veda Giampiccolo (1954, 11). La dottrina ha pertanto individuato delle disposizioni non patrimoniali ‘atipiche’ che possono essere contenute in un testamento: le disposizioni *post mortem* sulle opere dell’ingegno, sulla corrispondenza e altri scritti, del ritratto del defunto (artt. 24, 93, comma 4, e 96, comma 2 della legge del 22 aprile 1941, n. 633), la revoca dell’atto costitutivo della fondazione (in tal senso Giampiccolo (1954, 11)), la trascrizione tardiva *post mortem* del matrimonio canonico Fuccillo (2019, 386).

Per uno sguardo comparativo si veda <http://www.crdc.unige.it/docs/articles/RelazioneFerrara.pdf>.

<sup>22</sup> Sulla condizione testamentaria si veda Andrini (1983, 183), Costa (2003, 255), Azzariti (1986, 1012), Gardani Contursi Lisi (1997, 175); sul *modus* testamentario si veda Giorgianni (1957, 923), Garutti (1990), Visalli (2003, 305).

<sup>23</sup> Si pensi ad indici come quelli riassunti nel *World Happiness Report* (<http://worldhappiness.report.org>).

<sup>24</sup> La tradizione cristiana, ad esempio, indica le raccolte di testi sacri come ‘Vecchio e Nuovo Testamento’.

Per le religioni la memoria rappresenta un veicolo straordinario di propaganda atto a perpetuare e tramandare consuetudini da tradurre in protocolli operativi (per i fedeli) per il futuro.

Gli strumenti giuridici tradizionali, tuttavia, sono posti in crisi nel mondo digitale anche perché sono eccessivamente legati alla dimensione spazio-temporale tipica degli ordinamenti civili. Di qui il grande interesse verso le tecniche di *e-legacy*.

#### 4. La possibile gestione *post mortem* della identità digitale e dei profili social: un caso di successione anomala?

Da qualche tempo, nel dibattito filosofico, ha iniziato a farsi strada il concetto di *Digital Death*, termine chiamato a designare un eterogeneo insieme di aspetti che riguardano i modi in cui, con la diffusione di internet e dei *social network*, è cambiato il rapporto fra identità soggettiva e la morte<sup>25</sup>. La realtà virtuale garantita dal *web* consente di godere di una specie di ‘vita eterna digitale’. Un soggetto quindi può fare in modo che il proprio pensiero e la propria immagine continui a influenzare le altrui esistenze digitali, condividendo contenuti che in qualche misura si rifanno a vita, opere ed azioni di chi non è più<sup>26</sup>. È stato infatti notato che “La cultura digitale genera una problematica dissociazione tra l’esistenza biologica, unica e irripetibile, e l’identità elettronica, diluita in mille formati e di per sé perdurante. Se la nostra morte fisica ha luogo in un istante eccezionale, che costituisce – letteralmente – un’eccezione rispetto agli istanti che lo hanno preceduto e dopo il quale la presenza del nostro corpo svanisce, continuiamo tuttavia a vivere nella realtà digitale. Questa, in altre parole, sopravvive alla nostra vita corporea, dispersa in una molteplicità di banche dati o custodita in più luoghi virtuali, sotto forma di innumerevoli rappresentazioni e immagini.”<sup>27</sup>

Tra i vari ed innumerevoli profili di interesse scientifico che tale argomento investe, ve ne sono alcuni di specifico valore giuridico. I primi a venire ovviamente in risalto sono quelli legati al consenso, cioè a chi spetta il potere di autorizzare l’utilizzazione dei profili digitali del defunto<sup>28</sup> e se tale legittimazione in qualche misura sia trasmissibile ed in che modo.

Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE n. 679/2016) consente infatti agli Stati membri la possibilità di prevedere norme per regolare il trattamento di dati delle

<sup>25</sup> Sisto (2020), Sisto (2017), Sisto (2016).

<sup>26</sup> L’identità virtuale «non è altro che una sorta di eredità interattiva, le cui peculiarità le permettono di comunicare ‘dall’oltretomba’ con le persone ancora in vita, mantenendo il più possibile intatta la personalità del defunto», in tal senso Sisto, nell’intervista di Colavito (2017).

<sup>27</sup> In tal senso Colavito (2017, 14).

<sup>28</sup> Nel 2017 è intervenuta la Corte Federale Tedesca che ha disposto che «Facebook è tenuto a garantire agli eredi dell’utente deceduto l’accesso al profilo e all’account». La vicenda riguardava una coppia tedesca, la quale in seguito al decesso della figlia aveva chiesto di poter accedere al profilo Social. Nel 2015, dopo che Facebook negò l’accesso alla coppia, questa agì in giudizio dinanzi al tribunale di Berlino, il quale accolse il loro ricorso in virtù del fatto che il profilo social della ragazza era da considerare come una sorta di “diario cartaceo” che può essere ereditato. In un primo momento, sul presupposto che la concessione delle credenziali di accesso fosse una forma di violazione del diritto alla riservatezza e del diritto all’oblio, e quindi muovendo dall’idea di garantire il diritto alla riservatezza, sulla base della Costituzione tedesca, la Corte di Appello accolse il ricorso presentato da Facebook. La vicenda si concluse davanti alla Corte Federale nel 2017, e vide la “vittoria” dal punto di vista giudiziale della coppia tedesca in quanto, per i giudici non vi era alcuna violazione delle leggi tedesche e, allo stesso tempo, della nuova normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679). Si veda sul punto anche Cavallari (2019).

persone decedute. A tal riguardo, il Codice della Privacy (così come modificato dal D.Lgs.n. 101/2018) prevede all'art. 2-terdecies "Diritti riguardanti le persone decedute», prevede che: «I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione».

L'ordinamento giuridico italiano tutela, dunque, il legittimo interesse dei familiari a recuperare informazioni ed altro materiale digitale del defunto. Tale protezione non può essere in alcun caso limitata e/o subordinata alle norme imposte da un ordinamento giuridico straniero.

L'esercizio di tali diritti è limitato quando l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento. Tale volontà deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Ciascun soggetto può dunque disporre *post mortem* dei propri dati personali e digitali, vietando ai propri eredi sia l'accesso a tali dati sia la loro gestione e, quindi, negando ai propri aventi causa il diritto di ottenerne copia, nonché di modificarli, integrarli e cancellarli, facendoli sparire dalla rete<sup>29</sup>. Il diritto alla *privacy* dopo la morte previsto dal Codice della Privacy, secondo la circolare n. 25 del 3 dicembre 2018 di Assonime, impone alle imprese digitali di attrezzarsi per dare esecuzione ai testamenti digitali a prescindere dalle modalità con cui è stata espressa e comunicata la volontà del defunto. Il diniego di utilizzo dei propri dati *post mortem* deve essere comunicato non agli eredi ma alla società informatica e può essere manifestato in qualsiasi forma<sup>30</sup>.

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. 44578 del 2020, ha deciso in merito alla richiesta dei genitori di accedere alle informazioni personali contenute nello spazio *iCloud* del figlio deceduto, obbligando Apple Italia a prestare la propria assistenza per il recupero delle credenziali.

I profili dei *social network* non sono direttamente di proprietà del soggetto utilizzatore ma delle piattaforme che non hanno perlopiù sede in Italia. Sorge così l'interrogativo su chi possa gestire *post mortem* tali profili ed attraverso quale istituto giuridico.

Le principali società informatiche hanno individuato soluzioni per consentire l'accesso agli eredi alle informazioni e dati del deceduto. Google per i propri servizi (Gmail, Google Drive, ecc.) consente all'utente di indicare il nome dell'erede digitale, segnalando due modalità di contatto differenti (posta elettronica e numero di cellulare), e scegliere il periodo di inattività dopo il quale Google potrà contattare la persona indicata. Terminato il tempo che è stato indicato Google ti considererà 'morto' e invierà un messaggio di posta elettronica e un sms alla persona indicata. Facebook ha sviluppato procedure per la gestione *post mortem* dell'*account* per eliminare il profilo dopo la sua scomparsa o tenerlo in vita; con una disposizione l'utente può nominare un 'contatto erede', ovvero un altro iscritto

<sup>29</sup> Il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. Il divieto di esercizio dei diritti si annulla quando il terzo ne deve fruire per esigenze di difesa oppure per un diritto patrimoniale derivante dalla morte dell'interessato. Diffusamente sul punto si veda Trolli (2019), Pizzonia, (2018, 95).

<sup>30</sup> Sarebbe sufficiente, ad esempio, un'e-mail al gestore del servizio avente il seguente tenore letterale: «Il sottoscritto... ai sensi dell'articolo 2-terdecies del codice della privacy d.lgs. n. 101/2018, come da Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) chiede che, alla propria morte, l'accesso al proprio account venga impedito a qualsiasi soggetto, ivi compresi eredi o altri parenti, fatte salve le sole deroghe previste dalla legge citata».

delegato a trasformarlo in ‘account commemorativo’<sup>31</sup>. Il profilo scomparirà dai suggerimenti di amicizia e accanto al nome apparirà la dicitura “in memoria di”. Twitter invece disattiva automaticamente un account dopo sei mesi di inattività. LinkedIn lo fa solo se viene segnalata la morte dell’utente. Instagram non consente di scegliere un contatto erede, ma i parenti del defunto possono comunicare la morte del titolare e rendere il profilo commemorativo (dimostrando la morte del titolare) o procedere alla sua cancellazione (fornendo certificato di nascita, certificato di morte e il documento che attesti di essere l’erede digitale).

Tali soluzioni individuate dai *provider* tuttavia non sempre coincidono con le disposizioni civilistiche che indicano negli eredi legittimi o testamentari i continuatori in vita della personalità del defunto<sup>32</sup>. Si pone quindi il problema di caratterizzare il ‘sostituto’ indicato quale futuro gestore del profilo *social* del defunto rispetto alle volontà testamentarie oppure al dettato della legge. La difficoltà di individuare le regole operative dei vari *providers*, nonché la diversa rilevanza che le indicazioni in vita fornite dagli utenti assumono per i medesimi gestori dei dati, accentua le difficoltà di esatta qualificazione giuridica del fenomeno. Si tratta certamente di nuove forme di espressione della volontà negoziale che sembrano però sfuggire alla presa diretta del diritto ereditario e invece appaiono caratterizzarsi come un caso di successione anomala digitale<sup>33</sup>.

## 5. Il mandato *post mortem exequendum* per la gestione della *digital afterlife*

Una possibilità sembra fornita dalla utilizzazione del cd. *mandatum post mortem*. Il mandatario potrebbe essere il gestore della piattaforma che dovrebbe seguire le regole imposte dal mandante. All’erede spetterebbe il compito di controllare l’operato della piattaforma pretendendo il rispetto delle regole di

<sup>31</sup> Nel caso in cui l’utente non effettui la scelta del contatto erede, al momento del decesso, parenti e amici possono comunicare a Facebook il decesso ed esprimere una volontà sul da farsi con l’account del defunto: se cancellarlo definitivamente o mantenerlo in vita. In questo secondo caso il vecchio *account* si trasformerà in *account* commemorativo e l’erede avrà diritto soltanto ad alcune delle attività normalmente previste.

L’erede potrà scrivere post e fissare un post in alto del diario del defunto, accettare richieste di amicizia, modificare l’immagine del profilo, chiedere che venga rimosso l’*account*. L’erede non potrà avere accesso ai messaggi, modificare o rimuovere post o foto già pubblicati, avere accesso diretto all’*account*.

Gli amici e conoscenti invece, potranno in qualunque momento lasciare messaggi sul diario della persona scomparsa.

<sup>32</sup> “L’erede è il continuatore della personalità giuridica del defunto, e non può non essere investito della detta qualità e funzione che proprio ed esclusivamente dal defunto, il quale può farne indicazione nel suo testamento o affidarsi facendola propria - alla designazione che ne fa la legge in assenza di una sua indicazione” in tal senso Azzariti (1990, 3). L’idea della continuazione della personalità del defunto tuttavia «ha oggi valore prevalentemente descrittivo, trattandosi, piuttosto, sul piano tecnico-giuridico, di successione nei rapporti, attivi e passivi, che facevano capo al *de cuius*, se ed in quanto trasmissibili» così Albanese (2009, 994).

<sup>33</sup> Le successioni anomale costituiscono una deroga al principio di unitarietà della successione. Il legislatore detta un regime successorio speciale in ragione della natura o dell’origine dei beni oppure delle qualità soggettive dei successibili. Si può avere pertanto una successione speciale per individuazione di un singolo bene che viene attribuito ad un soggetto, indipendentemente dalla sua qualità ereditaria, oppure per attribuzione di peculiari diritti successori a soggetti che si trovino in una determinata situazione o posseggano determinate qualità soggettive ovviamente, diverse dall’essere erede. Sul punto si veda diffusamente Ieva, Rastello (1994, 620); Cattaneo (1997, 509); De Nova (1999, 182).

condotta e delle obbligazioni del mandatario (artt. 1710 e ss. Codice civile) compreso l'obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.) e ottenere così la tutela dell'immagine del *de cuius*<sup>34</sup>.

All'erede spetterebbe inoltre un generale controllo sulla attività del mandatario che, in caso di utilizzo distorto dell'immagine del *de cuius*, potrebbe portare anche alla revoca del mandato stesso. I poteri di controllo si estendono anche alla inibizione alla pubblicazione di contenuti in evidente contrasto con la personalità del *de cuius*. Tale soluzione sembrerebbe conforme alla generale e diffusa idea che il *mandatum post mortem* non rientri tra le ipotesi vietate di patto successorio, in quanto la morte del mandante non sarebbe la causa del contratto ma solo un termine iniziale di efficacia<sup>35</sup>.

Un'altra possibilità si riscontra nell'utilizzazione del trust al quale potrebbero essere affidate dal *de cuius* particolari compiti di gestione dell'immagine legata all'utilizzazione dei propri profili digitali post mortem.

Detto istituto ha inoltre il vantaggio di consentire un'efficace gestione dell'intero patrimonio digitale del defunto. I beni digitali (*digital assets*) del *de cuius* non solo aventi valore patrimoniale potrebbero essere infatti oggetto di un *trust* successorio<sup>36</sup>. Il trust ha recentemente trovato ampio utilizzo

<sup>34</sup> Sul punto Magnani (2019, 1281) fa riferimento alla figura dell'esecutore testamentario, ex art. 700 ss. c.c., attraverso il quale è possibile adempiere alla volontà del soggetto ed al *mandato post mortem exequendum* o con effetti *post mortem* con prestazioni da eseguirsi dopo la morte del mandante. Questo istituto per l'autore potrebbe essere utilizzato nei rapporti con i siti del *World Wide Web* (*Web* o *WWW*), con i servizi di *internet* e con i *social network*. In particolare, il mandato con effetti *post mortem* può essere utilizzato nel trattamento del 'profilo' dell'utente, di cui si è titolari nei *social network*, con le istruzioni che il mandante può dare sull'utilizzazione e sul destino del proprio profilo.

In tal senso si veda anche Frosini (2020, 465) il quale propone la soluzione del 'mandato post mortem': affidando chiavi di accesso e istruzioni chiare al fiduciario, possibilmente per iscritto, su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte o consegnarli a soggetti prescelti. Insomma, il problema è complesso e merita di essere studiato e analizzato in punto di diritto. Certo, è un ulteriore sviluppo del diritto di libertà informatica, che è quello di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale: per dimenticare, contestualizzare o ricordare».

Su eredità digitale e patrimonio ereditario si vedano altresì Resta (2014), Resta (2018), Bechini (2007, 6-7); Camardi (2018, 65); Cristiani (2013, 559).

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un Decalogo per l'eredità digitale per i cittadini valorizzando il ruolo del notaio in questa complessa materia. Il Documento raccomanda di affidare «a una persona di fiducia le vostre credenziali d'accesso (username e password per es.) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati da voi. Si chiama *mandato post mortem* ed è ammesso dal nostro diritto. Se cambiate le password, come è buona regola di sicurezza, ricordate di aggiornare le istruzioni».

<sup>35</sup> Secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11763 del 15 maggio 2019, «È valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato 'post mortem exequendum' conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi 'post mortem' è subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione 'mortis causa' e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, 'post mortem', che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione 'mortis causa' di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ('mandatum post mortem')». Sul punto si veda inoltre diffusamente Amatucci (1964, 290), Gradassi (1990, 842).

<sup>36</sup> Di recente, confermando una giurisprudenza sostanzialmente favorevole a tale istituto, è intervenuto il Tribunale di Ancona, con la sentenza del 2 novembre 2020, n. 1340 ha ritenuto lecito « il trust successorio, istituito per disciplinare in modo ordinato il passaggio generazionale nella titolarità di importanti e cospicui patrimoni»

in materia successoria poiché consente di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza, tutelando, allo stesso tempo, particolari categorie di soggetti o la stessa redditività del patrimonio.

Il *trust* successorio per i beni digitali è molto spesso utilizzato per le criptovalute. Esso, infatti, evita che siano rese note a terzi informazioni relative ai codici di accesso alle criptovalute nonché limita l'attacco da parte di *hackers* e truffatori. È possibile, inoltre, nominare un *trustee* per l'amministrazione del patrimonio di criptovalute in favore dei beneficiari, in particolare, in tutti quei casi in cui gli eredi non sono esperti di tecnologia. Il *trust* consente al *settlor* un ampio controllo (anche con l'eventuale uso di un *protector*), anche dopo la propria morte, sull'amministrazione del proprio patrimonio digitale.

Il conferimento dei *digital assets* in un *trust* è una soluzione innovativa e suggerita anche in altri ordinamenti giuridici. Il *trust*, infatti, “may be a more desirable place for account information than a will because it would not become part of the public record. Further, many digital assets take the form of licenses that expire upon death. If the trust owns the assets instead, the assets may survive the death of the grantor, enabling others to access the information. And a trust may be easier to amend and update than a will. When a person accumulates more digital assets, designating these assets as trust assets may be as simple as adding the word ‘trustee’ after the owner’s last name”<sup>37</sup>.

Per proteggere il proprio pensiero, anche eventualmente religioso, potrebbe essere altresì impiegato lo strumento del ‘*non-fungible token*’ (NFT). Si tratta di uno *smart contract* che certifica i diritti su un’opera intellettuale, la quale può tranquillamente continuare a circolare sulla rete ma solo il titolare del ‘gettone’ può vantare su di essa i diritti. Il ‘*non-fungible token*’ costituisce quindi una prova di autenticità e, al contempo, di proprietà dell’opera<sup>38</sup>.

La sicurezza di questi certificati deriva dal fatto che gli stessi sono ospitati su una *blockchain*, catena di blocchi informatici concatenati che non dipendono da un singolo soggetto ma vengono mantenuti in funzione dallo sforzo collettivo di numerosi nodi della rete (che vengono retribuiti per questo).

Il primo degli aspetti di rilievo giuridico si inserisce pertanto in una tematica, di stretto interesse civilistico, legata alla gestione dei diritti di immagine, certamente bene disponibile, e altrettanto certamente trasmissibile. L’identità digitale si compone di elementi immateriali (molto simile agli *status* immateriali come nome, immagine) e elementi materiali (attraverso la propria identità digitale si dispone di patrimoni)<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> In tal senso Beyer, Nipp (2011, 5).

<sup>38</sup> I NFT possono essere utilizzati per rappresentare un quadro, una canzone, un brevetto, una foto, un discorso, un video o altri diritti di proprietà intellettuale. Tutti i beni materiali (oggetti preziosi, opere d’arte, cose sacre) possono essere *tokenizzate*. Gli NFT possono anche servire per verificare l’identità o rappresentare certificati di nascita, licenze, credenziali accademiche, onorificenze e altro.

<sup>39</sup> Sulla successione *post mortem* del patrimonio digitale si veda altresì Kinealy(2014), Perrone (2012-2013, 185), Pinch (2014-2015, 545), Beyer, Nipp (2011), Connor (2011), il quale evidenzia “Recently, entrepreneurs recognizing the need for digital estate planning have created companies that offer services to assist in planning for digital assets. These companies offer a variety of services to assist clients in storing information about digital assets as well as notes and emails that clients wish to send postmortem. As an estate planning attorney, you may find this additional service to be valuable and recommend one to your clients. A non-exclusive list of the different companies, the services that they offer, and the prices that they charge is set forth below in alphabetical order”.

L'identità digitale può avere inoltre un valore economico sfruttabile anche *post mortem*. La società 'eLegacy' mette a disposizione i propri servizi per aiutare l'utente la gestione in vita e *post mortem* del proprio patrimonio digitale<sup>40</sup>.

Il diritto successorio si trova ad affrontare questa nuova affascinante sfida. Occorre costruire un sistema di regole che consenta, in modo efficace, di regolamentare l'eredità costituita dalla personalità digitale del *de cuius*, che non è necessariamente connotata sotto il profilo patrimoniale. La realtà virtuale che domina l'esistenza di ciascuno si estende al *post mortem*. In realtà nei sistemi di *civil law* la questione va affrontata utilizzando gli istituti civilistici predisposti per le successioni nelle codificazioni vigenti.

## 6. La cd. *Digital Afterlife*

È dunque in qualche modo possibile 'hackerare la morte?'<sup>41</sup>. La domanda pone diversi interrogativi in molti campi del sapere. Per il cultore del diritto, tuttavia, la questione può apparire meno stimolante in quanto legata alla inevitabile morte biologica di ciascuno assunta quale fatto giuridicamente rilevante.

L'enorme interesse, tuttavia, che tale tema deve avere per un giurista è anche stimolato dalla presenza sul mercato di aziende che, di fatto, si propongono quali mandatarie *post mortem* per la gestione della identità digitale del cliente. Tale servizio viene svolto molto spesso con scarse garanzie e senza alcun controllo di legalità che, ad esempio, potrebbe efficacemente essere svolto dal notaio<sup>42</sup>. Esiste sul mercato un *social network* che continua a pubblicare per noi quando non ci siamo o, magari, dopo la nostra morte. Si chiama 'Eter9'<sup>43</sup>, il *social network* per l'eternità. È una nuova piattaforma che è anche, allo stesso tempo, un esperimento di intelligenza artificiale. Essa promette infatti di imparare da ciò che abbiamo pubblicato in passato e dal modo in cui abbiamo interagito con i contatti sulla 'corteccia', vale a dire sull'equivalente di una bacheca paragonabile a quella di Facebook. In base a ciò che avrà acquisito, il sistema sarà in grado di far vivere il nostro profilo in eterno agendo per nostro conto. L'immortalità è da sempre un caposaldo dei desideri umani. Specialmente in qualche forma di duplicazione digitale, come avviene per esempio nella serie britannica *Black Mirror*<sup>44</sup> dove la

<sup>40</sup> I beni del patrimonio digitale possono avere un valore economico, come ad esempio i programmi per elaboratore (software) scritti da un programmatore, le fotografie digitali fatte da un fotografo professionista, i progetti di un architetto disegnati attraverso programmi per la progettazione, gli studi relativi a invenzioni brevettabili, i video registrati o montati da un *filmmaker*, i nomi a dominio, i beni digitali acquistati on-line, le monete elettroniche, le opere dell'ingegno create con strumenti digitali oppure avere un valore esclusivamente personale come ad esempio le memorie personali redatte su documento informatico di testo, i ritratti fotografici digitali, i filmati di famiglia in formato digitale, i ricordi digitali in generale, le corrispondenze via e-mail, le conversazioni elettroniche private.

<sup>41</sup> Gaetani (2021).

<sup>42</sup> Il notaio potrebbe essere il depositario ufficiale delle indicazioni operative disposte dal *de cuius*, e custodire i codici di accesso. Ciò è possibile utilizzando sia lo strumento dell'atto pubblico cartaceo e/o digitale, sia attraverso il negozio testamentario. È auspicabile, tuttavia, la creazione di un *cyber* testamento che possa armonizzare le certezze del ministero notarile con le esigenze del mondo dell'informatica, magari attraverso le tecnologie della *blockchain*.

<sup>43</sup> La piattaforma lanciata da un programmatore portoghese: a metà con un clamoroso esperimento di intelligenza artificiale, concede la possibilità di pubblicare anche mentre siamo *offline* e potenzialmente per l'eternità acquisendo informazioni in base alle attività precedenti.

<sup>44</sup> Distribuita sulla piattaforma 'Netflix'.

protagonista di un episodio crea una versione digitale del marito morto utilizzando le informazioni sul suo conto raccolte anche su internet. Non è un caso che, di recente 'Eter9' abbia messo mano alle modalità di gestione degli account *post mortem*. I profili di compatibilità giuridica si scontrano con la possibilità, offerta dal *provider*, di rendere disponibile la scelta di un *legacy contact*, cioè un utente scelto fra gli amici che potrà gestire, ma solo in parte, il nostro vecchio profilo o traghettare la trasformazione dell'account in una pagina commemorativa. 'Eter9', tuttavia, promette che non servirà neanche questo: già mentre siamo in vita il profilo assumerà sempre più autonomia, comportandosi come noi anche mentre non ci siamo.

Esso, infatti, promette la *cyber eternity*: "Eternizing is a way of keeping your thoughts and posts for all time. Are you curious? Come meet your Counterpart and become eternal. Challenge the impossible". Recita il suo accattivante slogan.

In tempi molto recenti, Facebook ha creato un 'cimitero virtuale' (Virtual-Cemetery.com) con lo scopo di consentire la commemorazione e la ultrattività dei propri iscritti non più in vita<sup>45</sup>. In realtà non è in assoluto una novità. Il 'Virtual Memorial Garden'<sup>46</sup> ha operato ininterrottamente da quando è stato fondato nel 1995. Anche un semplice sguardo al contenuto di questo archivio di lunga data mostra l'importanza del sito di commemorazione e un rispetto per il luogo che va ben oltre la sua mera dimensione virtuale.

Secondo le statistiche dell'Università del Massachusetts, nel 2098 Facebook si trasformerà addirittura nel più grande cimitero - virtuale - del mondo. Una data che conterà infatti più utenti deceduti di quelli viventi e attivi sul social network. Hachem Saddiki ha elaborato questa teoria seguendo due dati principali: da un lato la scelta del social network di non eliminare in modo automatico i profili degli utenti deceduti<sup>47</sup>. In secondo luogo il fatto che a breve la crescita degli iscritti su Facebook comincerà a diminuire. Internet (o almeno Facebook) ha realmente un proprio aldilà.

Nel 2021 è nato il progetto 'TheGarThen' che si pone come un monumento alla memoria digitale del defunto, affinché tutti possano raccontare la storia di chi ora non c'è più e possa rimanere saldo il ricordo dell'identità e magari dell'insegnamento che in fondo la vita di ciascuno di noi rappresenta. Gli utenti di 'TheGarThen' hanno la possibilità di creare delle pagine commemorative dei propri cari, caricando materiale foto/video che attraverso la datazione genera la timeline, coinvolgere altri utenti su queste pagine commemorative e raccogliere i pensieri e le riflessioni di ciascuno in un'unica sede, ma anche divulgare le opere, gli insegnamenti, le idee di chi ci ha lasciato. È inoltre possibile organizzare raccolte fondi a favore di enti benefici collegati al defunto.

Si tratta oramai di una realtà con la quale familiarizzare e che sarà prevedibilmente sempre più diffusa. È stato scritto che "for those who are no longer alive, these remnants and traces form an automatically generated obituary of sorts, a lasting tribute which cannot be easily removed, modified or contested. However, the Internet is also a space for intentional memorialisation, in the form of online memorials of many different kinds. With escalating data production, both personal and institutional, and related utilisation and reliance on such data—during and after life—this area is

<sup>45</sup> Ohman, Watson (2019).

<sup>46</sup> Disponibile al sito web <http://catless.ncl.ac.uk/vmg>.

<sup>47</sup> La ricerca di Hachem Saddiki è riportata al sito web <https://www.hackread.com/facebook-to-be-the-biggest-virtual-graveyard/> e in Ziccardi (2017b).

throwing up new challenges. As a result, after-death digital rights planning is becoming a much needed area of law and policy”<sup>48</sup>.

## 7. La commemorazione digitale nei protocolli testamentari di diritto interculturale

La ultrattività *post mortem* sul web va certamente rapportata alla identità religiosa del defunto. Le religioni, infatti, suggeriscono pratiche rituali comuni e i segni commemorativi che includono cerimonie funebri, veglie, elogi, tombe, lapidi, monumenti, targhe, epitaffi e iscrizioni, corone funerarie e oggetti posti su tombe, croci lungo la strada e partecipazione a pratiche di lutto. Le forme di questo genere di commemorazioni sono governate da convenzioni e tradizioni culturali e sociali<sup>49</sup>.

Strettamente conseguente alla propria identità digitale, i credenti possono aggiornare secondo la propria fede i propri profili *social*, con l’effetto di creare apposite ritualità digitali che ovviamente si collegano alle liturgie delle confessioni interessate. Internet sta cambiando il modo in cui affrontiamo la morte e la commemorazione dei defunti ma anche la divulgazione del nostro pensiero verso le future generazioni<sup>50</sup>. La ritualità sul digitale svolge un ruolo decisivo nella elaborazione del lutto ed è in grado di ‘accordarsi alle emozioni personali’ in modo efficace attraverso le citate forme di ultrattività cibernetica di chi non c’è più, ma anche di chi resta<sup>51</sup>.

La pandemia da Covid-19 ha accelerato ad esempio il processo di digitalizzazione delle cerimonie funebri<sup>52</sup>. Le previsioni legislative che hanno imposto la celebrazione in forma privata dei funerali hanno spinto alcune società ad approntare la ‘*smart ceremony*’ che consente alle persone di partecipare alla ritualità religiosa da remoto, attraverso piattaforme di streaming.

La commemorazione digitale dei defunti assume così diverse forme come le pagine di tributi ospitate su siti web specializzati, cerimonie funebri sulle piattaforme di *gaming* ‘Second Life’ e ‘World

<sup>48</sup> Gamba (2018a) evidenzia altresì che “Visibility is a category that is closely related to the digital. While on the one hand, it is a condition for participation in the social life of a community via digital platforms; on the other hand, it is not simply an indiscriminate use of technological tools. Indeed, it is modulated because of personal choices of the user as a hybridization between online and offline, which can be extended from excessive exposure to voluntary disconnection. It appears then that the overexposure that can be observed on the web is only a consequence—by excess or by default—of the expression of a desire to be present, to exhibit oneself. On the contrary, there are cases where the impossibility of avoiding excess visibility does not depend directly on the user concerned, but relates entirely to his or her other contacts. Such is the case of the deceased, be they celebrities or anonymous dead, who sometimes remain visible on the web despite themselves, and whose digital visibility and “Digital Afterlife” are managed by those who survive them.”

<sup>49</sup> In tal senso Longley (2015).

<sup>50</sup> Per un’attenta riflessione sull’evoluzione delle forme di commemorazione dei defunti si veda Ziccardi (2017a). Il ricordo di chi non c’è più è, sempre più spesso, affidato alle stories di Instagram oppure ad un post di Facebook. Il *web* diventa un luogo di diffusione di messaggi, lettere ed iniziative positive che si possono affiancare alle modalità tradizionali di celebrazione del dolore.

<sup>51</sup> Gamba (2018b).

<sup>52</sup> Il tema è stato oggetto di profonde riflessioni nella dottrina ecclesiastica. tra i molti contributi editi si segnalano le ricerche pubblicate su <https://diresom.net/>, <https://olir.it/>, <https://www.statoechiese.it/>, nonché i contributi editi in «Il Diritto Ecclesiastico», III, 2020, ivi spec. i contributi di Licastro (2020), Macri (2020), Pacillo (2020), Consorti (2020a), Santoro (2020).

of Warcraft', lapidi ad energia solare contenenti dispositivi di registrazione, schermi di visualizzazione video o codici a barre QR per accedere ad ulteriori informazioni sul defunto<sup>53</sup>.

Anche le organizzazioni religiose mettono a disposizione dei propri fedeli forme di commemorazione digitale. Sul sito web ufficiale della Chiesa d'Inghilterra è, ad esempio, possibile accendere una candela virtuale per ricordare qualcuno che non c'è più.

L'identità religiosa è quindi un elemento primario nel cogliere la reale dimensione delle volontà testamentarie legate al ricordo di sé stesso. È stato acutamente affermato che "nell'ambito testamentario i problemi ermeneutici legati alla interculturalità si presentano con una densità ancora maggiore che nel contratto"<sup>54</sup>. È quindi necessario operare in tale campo con una particolare prudenza interpretativa che tenga conto delle diversità in gioco, contestualizzando "all'interno delle rispettive culture di appartenenza le volontà testamentarie" non solo al fine di farne intendere il loro significato evidente "ma anche a comprenderne e quindi a tradurre il loro significato profondo"<sup>55</sup>.

La predisposizione di un 'lessico giuridico condiviso' è nel *cyber* spazio ancora più utile che altrove, in quanto il mondo virtuale tende a sfuggire alla presa dei singoli ordinamenti nazionali ed è maggiormente intriso di marcatori culturali.

La relatività semantica del lessico giuridico, pertanto, non può prescindere dal contesto narrativo fornito dalle tradizioni religiose del mondo. Esso con i loro glossari e con la loro prammatica danno vita ad una teologia linguistica che intreccia incessantemente il diritto laico. Ciò obbliga ad una continua opera di coordinamento ermeneutico-sintattico sia all'interno del binomio negozio giuridico/contratto che nel campo delle disposizioni di ultima volontà. Trascurare i significati di certe regole, pratiche, divieti, comportamenti religiosi equivale, in altri termini, a ignorare le premesse necessarie per una corretta qualificazione giuridico-linguistica dell'alterità<sup>56</sup>. Tutto ciò viene contestualizzato nel *web* attraverso l'uso comune di un 'inglese digitale' assunto oramai a nuova 'κοινή διάλεκτος' atta apparentemente a superare concetti e barriere.

La successione nel patrimonio digitale addirittura viene trattata da norme volontarie in adesione ad una sorta di ordinamento transazionale ombra, nel quale le fattispecie talvolta sfuggono alla presa dei diritti nazionali. Alcuni dati digitali del patrimonio del *de cuius* potrebbero essere infatti custoditi in *server* di altri paesi. Sarà pertanto necessario ricorrere al diritto internazionale privato per l'individuazione della legge applicabile nonché al negozio giuridico concluso dal *de cuius* per la prestazione del servizio digitale.

Ove il globale prevale sul locale è evidente che aumentano i bisogni di protezione legati alla tutela delle volontà e, quindi, della identità culturale, dei soggetti coinvolti.

<sup>53</sup> L'Università di Melbourne ha avviato un progetto sulla "Digital Commemoration" dal quale è stato sviluppato uno studio disponibile al sito web <http://www.craigbellamy.net/images/death.pdf>. Sul punto si vedano altresì Nansen, Arnold, Gibbs, Kohn, (2015), Gibbs, Meese, Arnold, Nansen, Carter, (2015), Graham, Arnold, Kohn, Gibbs (2015), Meese, Gibbs, Carter, Arnold, Nansen, Kohn (2015), Nansen, Arnold, Gibbs, Kohn (2014), Gibbs, Mori, Arnold, Kohn (2012).

<sup>54</sup> Ricca (2012, 367).

<sup>55</sup> Ricca (2012, 368).

<sup>56</sup> Anello (2016).

## 8. L'eredità digitale: il bisogno di un'efficace tutela interculturale della *digital afterlife*

Risulta quindi evidente la necessità che si trovi una corretta dimensione giuridica alla gestione del fenomeno sopra affrontato. L'opportunità di una tale tutela trae la sua necessità anche da un opportuno rispetto delle tradizioni giuridiche religiose di ciascun soggetto coinvolto<sup>57</sup>. Viene anzi evidenziata l'importanza degli indirizzi dettati dagli ordinamenti religiosi nella gestione e trasmissione delle situazioni giuridiche *post mortem*<sup>58</sup>.

Le religioni, infatti, “plays a fundamental role also in the architecture of the law systems. Religions in fact, offer not only an eschatological vision of life, but contribute to shape, worldwide, the legal cultures”<sup>59</sup>. Nei moderni sistemi giuridici “the relationship between law and religion is complex and its existence is immediately identifiable in codifications, because in these systems, as it is known, law is normally collected in codes. And it is precisely in law codes that the influence of religious ideas on civil law systems is evident. That influence in fact is existent in the terminology of many civil code institutions (marriage and family, inheritance, donations, contracts), in which the legacy of religions appears clear”<sup>60</sup>.

Adeguare il negozio testamentario, già per sua natura molto duttile, alle nuove esigenze legate al mondo del *web*, è una delle sfide della modernità che il giurista deve certamente affrontare. La questione non è solo legata agli *assets* non patrimoniali (di cui ci si è occupati in prevalenza nel presente lavoro) ma si estende all'intero patrimonio digitale del *de cuius*. In molti casi è la stessa identità digitale del defunto ad avere un proprio rilevante valore economico e quindi a rappresentare essa stessa un interesse economico per i successori. L'esigenza di costruire un sistema di regole efficace, tuttavia, non può essere lasciato alla sola funzione produttrice di norme dei legislatori ma piuttosto tale ruolo deve essere svolto dagli interpreti. Il *web* è infatti governato in prevalenza dalla *soft law* e da una sua autonoma capacità nomopoietica.

La difesa dell'alterità diviene quindi centrale nella costruzione di protocolli operativi che consentano una efficace protezione degli indirizzi di chi voglia, in qualche misura, una propria ‘vita eterna digitale’.

<sup>57</sup> “To understand our current digital dilemma, let’s explore how a person’s physical assets are handled after death. People tend to begin planning for death as they become more aware of the finite nature of their lives. This tends to be around middle age, but disease or the death of a loved one can highlight the issue sooner. The birth of children may also prompt parents to plan for their untimely end in an effort to protect their children. But regardless of the reason, when we prepare for our death we put plans in place to transfer our valuable objects (especially financially valuable assets) to other people. The transfer of these assets can be so contentious that almost every society has developed a process—codified into law and sometimes religion—to make sure that this happens in an orderly fashion. This process varies from country to country. Many societies have forced heirship that requires certain assets be distributed certain ways. Others have more open models that allow a person to distribute assets according to his or her own wishes. In either case survivors first look to a legal will. In the absence of a will, they look to a set of legal, cultural, or religious conventions for direction. The heirs, often led by an executor, divide the physical assets and resolve the affairs of the deceased”, in tal senso Carroll, Romano (2010).

<sup>58</sup> “Per i fedeli, tutti i precetti religiosi ai quali si riferiscono sono intrisi di valenza normativa condizionando l'agire del soggetto nelle sue opzioni giuridiche. Il precetto religioso assume caratteri ed identità giuridico-positiva quindi svolge una reale funzione nomopoietica”, in tal senso Fuccillo (2018, 28).

<sup>59</sup> Fuccillo, Sorvillo, Decimo (2018, 2).

<sup>60</sup> Fuccillo, Sorvillo, Decimo (2018, 2).

Non può infatti sfuggire che gli ordinamenti giuridici assegnano una sorta di soggettività all'“anima” non soltanto quale possibile oggetto di tutela e protezione metafisica<sup>61</sup>, ma addirittura in campo patrimoniale<sup>62</sup> assecondando così le idee e i sentimenti religiosi della gente. L'art. 629 del Codice Civile italiano, ad esempio, prevede una particolare ipotesi di conversione della disposizione testamentaria nulla per indeterminatezza del soggetto. Tale previsione si giustifica sul fatto che ovviamente non può essere ‘l'anima’ oggetto specifico di tutela ma rappresenta comunque un importante parametro valutativo nell'indirizzare la disposizione patrimoniale a vantaggio degli atti di suffragio e cioè di quella memoria di sé (la *perpetuatio vitae*) di cui si è trattato. Tale considerazione mantiene la sua validità nonostante che la diffusa laicità degli ordinamenti l'abbia trasformata in forme e contenuti diversi in base ai singoli paesi e sistemi giuridici, ma resterebbe comunque incomprensibile senza ricorrere alla interpretazione religiosa<sup>63</sup>. Il repentino e irreversibile passaggio sul web accelera il bisogno di predisposizione di codici interpretativi atti a superare l'alterità, garantendo al diritto la gestione delle regole per lo sviluppo della ‘vita terna digitale’.

All'ombra de' cipressi e dentro l'urne  
Confortate di pianto è forse il sonno  
Della morte men duro? (U. Foscolo)

... lì forse no! Ma forse ormai sì nel cyberspazio.

---

<sup>61</sup> Vazquez (2020, 19).

<sup>62</sup> Fuccillo A. (2001).

<sup>63</sup> Vazquez (2020, 19).

## Bibliografia

- Albanese, A. 2009, *L'apertura della successione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni. La successione ereditaria*, Milano: Giuffrè.
- Alicino, F. 2011. *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova: Cedam.
- Amatucci, A. 1964, *Osservazioni sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in «Rivista di diritto commerciale», 1, 290-300.
- Andrini, M.C. 1983. *La condizione nel testamento*, in *Le successioni testamentarie*, Milano: Giuffrè, 183.
- Anello, G. 2016. *Teologia linguistica e diritto laico*, Sesto San Giovanni: Mimesis.
- Azzariti, G. 1986, *Disposizioni testamentarie sub condicione*, in «Giustizia Civile», 1012-1022.
- Azzariti, G. 1990. *Le successioni e le donazioni*, Napoli: Jovene.
- Bassini M. 2014, *Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto all'oblio*, in «Quaderni costituzionali» 730-732.
- Bassoli E. 2015, *Corte di Giustizia Europea 13 maggio 2014 (causa C-131/12) – Corte di Giustizia e diritto all'oblio: un misunderstanding?*, in «Vita notarile», 67, 141-157.
- Bechini, U. 2007, *Password, credenziali e successione mortis causa*, in *Studio n. 6-2007/IG, Consiglio Nazionale del Notariato*.
- Beyer, G.W., Nipp, K.G. 2011, *Estate Planning for Digital Assets*, in «Estate Planning Studies».
- Brighi, R., Zullo S. (eds.). 2015, *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica*, Roma: Aracne.
- Camardi, C. 2018, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 1, 65-73.
- Carroll, E., Romano, J. 2010. *Your Digital Afterlife (Voices That Matter)*, Indianapolis: New Riders Pub.
- Cattaneo, G. 1997, *Le vocazioni anomale*, in *Trattato di diritto privato*, Torino: Giappichelli.
- Cavallari, G. 2019, *L'eredità digitale e gli account social dopo la morte dell'utente*, in «Ius In Itinere».
- Cocuccio M. 2015, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 44, 740-758.
- Colavito, S. 2017, *Immortalità digitale. Se la vita eterna è promessa dal web*, in «Socrem News», 2, 15.
- Connor, J. 2011, *Digital Life after Death: The Issue of Planning for a Person's Digital Assets after Death*, in «Texas Tech Law School Research Paper», 2.
- Consorti, P. 2020a, *Emergenza Covid-19 e libertà religiosa in Italia*, «Il Diritto Ecclesiastico», I-II, 2020, 87-94.
- Consorti, P. 2020b. *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Roma-Bari: Laterza.
- Costa, E. 2003, *Condizione testamentaria e limiti della 'regola sabiniana'*, in «Notariato», 255-266;
- Cristiani, F. 2013, *Nuove tecnologie e testamento: presente e futuro*, in «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 3, 559-570.
- De Nova, G. 1999, *Successioni anomale legittime*, in *Dig. disc. priv.*, Torino: Utet.
- Decimo, L. 2019, *La libertà religiosa nelle "Dichiarazioni" del mondo musulmano*, in *Lezioni e materiali di diritto ecclesiastico comparato*, Tricase: Libellula Edizioni.
- Decimo, L. 2021. *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Ferlito, S. 2005. *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Ferrari, S., Scovazzi, T. (eds.) 1988. *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Padova: Cedam.
- Finocchiaro G. 2014, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 30, 591-604.
- Franceschi, F. 2020, *L'esercizio del culto al tempo del Covid-19: la rivoluzione (forzata) della 'fede telematica', tra possibili opportunità e qualche inevitabile rischio*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1, 117-132;

- Frosini T. E. 2014, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 30, 563-67.
- Frosini, T.E. 2020, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in «Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 3, 465-278.
- Fuccillo A., 2001, *Deorum manium iura sancta sunt. Ovvero interpretazione cinica del testamento contro libertà religiosa e pietà dei defunti*, in «Il diritto ecclesiastico», II.
- Fuccillo A., Abu Salem M., Decimo, L. 2020, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, in «Calumet - Rivista Telematica», 87-117.
- Fuccillo A., Sorvillo F. 2013, *Religious freedom and objectives for economic intercultural development*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», marzo, 1 ss.
- Fuccillo A., Sorvillo F., Decimo L. 2018, *Law and religion as a strategy in favor of profitable cultural osmosis: a wide look to civil law systems*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 36, 1-13.
- Fuccillo, A. (ed.) 2016. *The Marrakech Declaration. A Bridge to Religious Freedom in Muslim Countries?*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Fuccillo, A. (ed.) 2020. *Through the barricades. The Charter of New Alliance of Virtue*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Fuccillo, A. 2005. *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Napoli: Jovene.
- Fuccillo, A. 2018, *La Koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Bari: Cacucci Editore.
- Fuccillo, A. 2019. *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino: Giappichelli,
- Gaetani, G. 2021, *È possibile hackerare la morte? Dall'elisir di lunga vita alla ricerca dell'amortalità, cosa è cambiato negli ultimi due secoli*, in «Nessun Dogma», 2.
- Gamba, F. 2018a, *L'impossible invisibilité. La surexposition numérique des identités post mortem*, in «Revue française d'éthique appliquée», 2, 22-31.
- Gamba, F. 2018b. *Identità, memoria, immortalità. La sfida dei rituali digitali di commemorazione*, Sesto San Giovanni: Mimesis.
- Gardani Contursi Lisi, L. 1997. *Disposizioni condizionali, a termine e modali*, in *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma: Zannichelli.
- Garutti, M. 1990. *Il «modus» testamentario*, Napoli: Jovene.
- Giampiccolo, G. 1954. *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano: Giuffrè.
- Gibbs, M., Meese, J., Arnold, M., Nansen, B., Carter, M. 2015, *#Funeral and Instagram: death, social media, and platform vernacular*, in «Information, Communication & Society», 18(3), 255-268.
- Gibbs, M., Mori, M., Arnold, M., Kohn, T. 2012, *Tombstones, Uncanny Monuments and Epic Quests: Memorials in World of Warcraft*, in «Game Studies», 12(1).
- Giorgianni, M. 1957, *Il modus testamentario*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 923.
- Golan, O., Martini, M. 2017, *Religious live-streaming: Constructing the authentic in real time*, in «Information, Communication & Society»;
- Gradassi, F. 1990, *Mandato post mortem*, in «Contratto e Impresa», 842-850.
- Graham, C., Arnold, M., Kohn, T., Gibbs, M. R. 2015, *Gravesites and websites: a comparison of memorialization*, in «Visual Studies», 30(1), 37-53.
- Guzzo, L.M. 2020, *Il web può essere uno spazio liturgico?*, in «Il Regno».
- Hutchings, T. 2017. *Creating church online: Ritual, community and new media*, New York: Routledge.
- Ieva, M., Rastello, A. 1994, *Le c.d. successioni anomale*, in *Successioni e donazioni*, Padova: Cedam.
- Kinealy, S. 2014, *Night of the Living Data: Estates Law and the Phenomenon of Digital Life after Death*, in «Rutgers Business Law Review», 35.
- Licastro, A. 2017. *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea: lineamenti di comparazione*, Milano: Giuffrè.

- Licastro, A. 2020, *Relazione Introduttiva*, in «Il Diritto Ecclesiastico», I-II, 2020, 31-48.
- Longley, A.P. 2015, *Death in Social Media: The Digital Afterlife*, in *Memorialisation: Kulturelle Dynamiken/Cultural Dynamics*, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 43-64,
- Macri G., Parisi M., Tozzi V. 2006. *Diritto ecclesiastico europeo*, Torino: Giappichelli.
- Macri, G. 2020, *Brevi note in tema di libertà di culto in tempo di pandemia*, in «Il Diritto Ecclesiastico», I-II, 2020, 49-58.
- Magnani, A. 2019, *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in «Vita Notarile», 3, 1281-195.
- Marchei, N. 2019, *La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 33, 47-80.
- Meese, J., Gibbs, M., Carter, M., Arnold, M., Nansen, B., Kohn, T. 2015, *Selfies at Funerals: Mourning and Presencing on Social Media Platforms*, in «International Journal of Communication», 9, 14.
- Melis F. 2015, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in «Giornale di diritto amministrativo», 171-178.
- Nansen, B., Arnold, M., Gibbs, M., Kohn, T. 2014, *The Restless Dead in the Digital Cemetery*, in *Digital death: Mortality and Beyond in the Online Age*, Westport: Praeger.
- Nansen, B., Arnold, M., Gibbs, M., Kohn, T. 2015, *The Stories of Zyxz - Distributed Memories on Distributed Networks*, in *Social Media and Social Memories: Remembering in Digitally Networked Times*, Londra: Palgrave Macmillan.
- Nussbaum, M.C. 2000. *Women and human development. The capabilities approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ohman, C.J., Watson, D. 2019, *Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online*, in «Big Data & Society», 1-14.
- Pacillo, V. 2020, *La libertà religiosa in Italia ai tempi del Covid-19. Motivazioni e bilancio di un webinar e prospettive di fronte al perdurare dell'emergenza sanitaria*, in «Il Diritto Ecclesiastico», I-II, 2020, 19-30.
- Papa, M.I., Pascale, G., Gervasi, M. 2019. *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, Napoli: Jovene.
- Perri, P. 2020, *La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, in «Jus-Online», 3, 82-94.
- Perrone, M. 2012-2013, *What Happens When We Die: Estate Planning of Digital Assets*, in «CommLaw Conspectus», 21.
- Pierpaoli, S. 2017, *La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all'oblio*, in «Ars interpretandi», 1, 67-80.
- Pinch, R. 2014-2015, *Protecting Digital Assets after Death: Issues to Consider in Planning for Your Digital Estate*, in «Wayne L. Rev.», 60, 2014-2015, p. 545;
- Pineschi, L. (ed.) 2006. *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Milano: Giuffrè.
- Pizzonia, M.E. 2018, *Eredità digitale e successione nei rapporti virtuali*, in *Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi*, Padova: Cedam.
- Resta, G. 2014, *La "morte" digitale*, in «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 6.
- Resta, G. 2018. *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *I "profili" del diritto. Regole, rischi e opportunità nell'era digitale*, Torino: Giappichelli.
- Ricca M. 2012. *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del Vento.
- Riccio G.M. 2014, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica», 30, 753-773.
- Romeo, A. 2015. *Una fede irretita. La techno-religiosità*, in *Annunciare Cristo nell'era digitale*, Atti della xxvi Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, Città del Vaticano, 131-139;
- Sabbarese, L., Santoro, R. (eds.) 2017. *La Dichiarazione di Marrakech. Proiezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici*, Roma: Urbaniana University Press.
- Santoro, R. 2020, *La tutela penale del sentimento religioso in tempo di pandemia*, in «Il Diritto Ecclesiastico», I-II, 2020, 95-116.
- Sisto, D. 2016, *Digital Death: Come si narra la morte con l'avvento del web*, in «Trópos», 2, 35-45.

- 
- Sisto, D. 2017, *Digital Death: Una morte postumana*, in «Lo Sguardo-Rivista di Filosofia», 159-162.
- Sisto, D. 2020. *Ricordati di me: La rivoluzione digitale tra memoria e oblio*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Stanzione, M.G. 2020, *La libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all'oblio*, in «Europa e Diritto Privato», 3, 991-1010.
- Tagliarini, F. (ed.) 2008. *Diritti dell'uomo e libertà religiosa*, Napoli: Jovene.
- Toscano, M. 2018. *Il fattore religioso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Pisa: Edizioni ETS.
- Tozzi V. 2014, *La libertà religiosa in Italia e nella prospettiva europea*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», novembre 2014, 1 ss.
- Trolli, F. 2019, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, in «Jus Civile», IV, 313-342.
- Vazquez, M.L. 2020, *Digital Personhood, Time, Religion. The Right to Be Forgotten and the Legal Implications of the Soul/Body Debate*, in «Calumet - Rivista Telematica», 1-25.
- Visalli, N. 2003, *Il modus testamentario*, in «Giustizia civile», 305-315.
- Ziccardi, G. 2017a, *La "morte digitale", le nuove forme di commemorazione del lutto online e il ripensamento delle idee di morte e d'immortalità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 19, 1-34.
- Ziccardi, G. 2017b. *Il libro digitale dei morti: Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Torino: Utet.

[fuccilloantonio@gmail.com](mailto:fuccilloantonio@gmail.com)

Publicato on line il 3 maggio 2021